



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n ~~292~~ 2012/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica	LATERZA	Presidente
Dott.	Mario	PISCHEDDA	Consigliere relatore
Dott.	Giancarlo	ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria	MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter	BERRUTI	Primo Referendario
Dott.ssa	Alessandra	OLESSINA	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 29 agosto 2012;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di **Varallo Pombia (NO)** in materia di trattamento economico del personale;

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, c. 8, della l. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per l'odierna seduta;
Udito il relatore consigliere Mario Pischedda;
Ritenuto in

FATTO

Con nota n. 8939 in data 12 luglio 2012, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie (nota n. 29495/2012) e pervenuta in data 23 luglio 2012 il Comune di **Varallo Pombia (NO)**, ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione dell'indennità prevista dall'art. 42, c. 5-ter. del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, nell'ipotesi di fruizione del congedo per assistenza a familiare portatore di handicap ai sensi della l. 104/1992.

In particolare l'Ente chiede se nella determinazione dell'indennità, corrisposta al dipendente per il periodo febbraio 2011 - maggio 2012, legittimamente è stata conteggiata la retribuzione per la posizione organizzativa, quale componente fissa e continuativa del trattamento retributivo in godimento.

DIRITTO

1. Ammissibilità della richiesta.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è stata introdotta dall'art. 7, c. 8, della legge n. 131 del 2003 il quale prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in

esame.

1.1. Requisito soggettivo.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alle ordinarie competenze della Corte e la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

I pareri inoltre vanno richiesti, di norma, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, che in Piemonte è regolarmente istituito.

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Varallo Pombia, è stata formalizzata dal suo Sindaco ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie; essa, pertanto, sotto il profilo soggettivo si palesa ammissibile.

1.2. Requisito oggettivo.

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica. L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla *"attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"*.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, con delibera n. 54/2010 hanno evidenziato che, in una visione dinamica della contabilità pubblica - che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - talune materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, possono

ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione loro riservata dal legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica. Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche riguardo a quesiti che siano connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

I citati atti di indirizzo, recepiti in numerose delibere di questa Sezione, hanno anche precisato che possono essere oggetto della funzione consultiva soltanto le richieste di parere volte ad ottenere un esame della questione da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Conseguentemente devono ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Inoltre, sempre con riferimento al profilo dell'ammissibilità oggettiva delle richieste di parere, è stato evidenziato che il quesito non può riferirsi ad atti già adottati o a comportamenti già espletati e che, al fine di evitare possibili interferenze, la funzione consultiva non può riguardare quesiti che implicano interpretazione di norme o valutazione di condotte suscettibili di essere sottoposte all'esame dell'autorità giudiziaria, ordinaria, contabile od amministrativa, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.

Nel caso in esame la richiesta, che concerne l'esatta determinazione di un'indennità già corrisposta ad un dipendente, è inammissibile perché non rientra nella nozione di contabilità pubblica e perché, essendo relativa ad atti gestionali specifici già adottati, implicherebbe la valutazione di comportamenti potenzialmente suscettibili di essere

sottoposti all'esame di altri giudici.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di parere del comune di Varallo Pombia (NO).

Copia della presente delibera sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del giorno 29 agosto 2012.


IL RELATORE

(Dott. Mario PISCHEDDA)



IL PRESIDENTE


(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)



29 AGO 2012